



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 22 luglio 2024

Oggetto: procedimenti di opposizione, ex art. 99 DPR n. 115/2002, al provvedimento di rigetto del giudice penale alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL PRESIDENTE

Rilevata la necessità di adeguarsi a quanto stabilito nel provvedimento del D.A.G., Ministero della Giustizia del 29.11.2022 (avente ad oggetto “*quesito su contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale – art. 99 DPR n. 115/2002. Rif. Prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022*”), e nel provvedimento del D.A.G., Ministero della Giustizia del 23.06.2023 (avente ad oggetto “*procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato – art. 99 DPR n.115 del 2022. Rif. Prot. DAG n. 105098.E del 17.05.2023*”), laddove, nel rispondere ai quesiti posti, il Ministero della Giustizia ha chiarito che i procedimenti in oggetto, oltre a non dover supportare il pagamento del contributo unificato, “*stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale*” (ex multis, Cass. pen. n. 28367/2022), non vanno iscritti al SICID, ossia al ruolo civile generale degli affari contenziosi, onerando l’istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell’ambito del procedimento ex art. 99 DPR 115/2022 (Cass. pen. n. 6875/2021), bensì nei registri in uso al settore penale, informatici o, se non tecnicamente possibile, cartacei.

In ossequio a tali direttive, con decorrenza immediata

DISPONE

(a) che le opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non dovranno essere iscritti nel registro informatizzato SICID ed al ruolo civile, ma dovranno essere depositati, in attesa dell'implementazione dei registri telematici, secondo le seguenti modalità:

- opposizioni avverso provvedimenti del GIP/GUP: in forma cartacea presso la Cancelleria GIP/GUP di questo Tribunale o via pec al seguente indirizzo: depostoattipenali.tribunale.imperia@giustiziacert.it;

- opposizioni avverso provvedimenti del Giudice del dibattimento: in forma cartacea presso la Cancelleria del dibattimento penale di questo Tribunale o via pec al seguente indirizzo: depostoattipenali.tribunale.imperia@giustiziacert.it;

(b) qualora le opposizioni pervenissero tramite PCT, il funzionario della Cancelleria civile addetto all'accettazione rigetterà l'atto motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la Cancelleria penale con le modalità *pro-tempore* vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato;

(c) qualora l'opposizione fosse depositata su SICID nel giorno di scadenza dei termini per la proposizione della stessa, la Cancelleria civile accetterà comunque l'atto e lo trasmetterà alla Cancelleria penale per l'assegnazione al giudice competente, cui spetterà la valutazione sull'ammissibilità dell'opposizione;

(d) la Cancelleria penale provvederà ad istituire un registro "*brogliaccio*" per la registrazione di tali procedimenti, nel quale dovranno essere annotati, altresì, tutti i dati successivi ad essi relativi;

(e) la Cancelleria penale procederà, poi, a predisporre apposito fascicolo cartaceo e a trasmetterlo al giudice competente;

(f) il provvedimento con cui il magistrato deciderà sull'opposizione dovrà essere restituito, unitamente al fascicolo, alla Cancelleria penale, che ne curerà le notifiche e le annotazioni sul registro all'uopo istituito. Eventuali impugnazioni avverso tali provvedimenti verranno gestiti dall'Ufficio Ricorsi. Al termine della procedura, il fascicolo dell'opposizione dovrà confluire nel fascicolo relativo alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

(g) eventuali provvedimenti su opposizioni pendenti iscritti su SICID dovranno essere comunicati alla Cancelleria civile al fine della chiusura del procedimento sul sistema civile, per poi essere trasmessi alla cancelleria penale;

(h) l'Ufficio Recupero Crediti civile provvederà all'annullamento delle partite di credito iscritte a titolo di contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 DPR 115/2002, previa effettuazione delle opportune ricerche o su istanza di parte.

Si comunichi ai Magistrati e ai Direttori del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Imperia.

Il Presidente
dott. Eduardo BRACCO

